



CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 130 del 03/10/2022

Oggetto:

Integrazione orario di lavoro per n. 2 lavoratori a tempo indeterminato e parziale fino al 31/03/2023. Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di ottobre, a partire dalle ore 11.30, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario Generale Virginia Milano, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Francesco Alessandro Caruso:

		<i>Presente Assente</i>	
<i>Maria Pia Funaro</i>	<i>Vice Sindaco</i>	-	X
<i>Massimiliano Battaglia</i>	<i>Assessore</i>	X	-
<i>Veronica Buffone</i>	""	X	-
<i>Damiano Cosimo Covelli</i>	""	X	-
<i>Maria Teresa De Marco</i>	""	-	X
<i>Francesco Giordano</i>	""	X	-
<i>Giuseppina Rachele Incarnato</i>	""	X	-
<i>Pasquale Sconosciuto</i>	""	X	-

LA GIUNTA

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 139/2022) che si riporta integralmente:

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO

Proponente Gianpiero Scaramuzzo (Direttore Settore)

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n°267/2000 e dal D.Lgs. n°165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche e delle organizzazioni degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 97, comma 2 della Costituzione secondo cui: *“ I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”*;

Visti :

- l'art.39 della L. n.449/1997 il quale prescrive che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n.482/1968;
- l'art. 91, comma 1 del sopra citato D.Lgs.vo n°267/2000 stabilisce che “gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75 del 25/5/2017 (cosiddetta Riforma Madia) disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6- ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Considerato che il processo di attuazione degli obiettivi posti degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità oraria del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 4/08/2022 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 e del Piano assunzionale dell'Anno 2022 nel quale è previsto, tra l'altro, l'incremento orario con trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 1 unità di personale Cat. C1, profilo amministrativo, e di n. 1 unità di personale Cat. D1, profilo amministrativo con decorrenza dal mese di dicembre 2022;

Considerato che:

- 1)all'interno dei Settori 6° “Welfare” e 13° “Programmazione Risorse Finanziarie-Bilancio- Società Partecipate” il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio nell'ultimo quinquennio si è considerevolmente ridotto fino a rimanere poche unità alle quali sono demandati numerosi compiti d'istituto;

- 2)tra il suddetto personale, in entrambi i citati settori, sono presenti dipendenti a tempo parziale assunti nell'anno 2021 a seguito stabilizzazione del personale ex LPU/LSU con risorse interamente eterofinanziate;
- 3)alla data odierna le suddette unità, di cui n. 1 di categoria D e n. 1 di categoria C, sono rispettivamente assunte con contratto a tempo indeterminato e parziale per n.19 ore settimanali e n. 21 ore settimanali (circa);
- 4)per sopperire, in parte, alla grave carenza di personale nei Settori in parola, con atto della G.C. n. 4 del 18/01/2022, è stato dato indirizzo al Dirigente del Settore 1° - Controllo di Gestione- Formazione Lavoro di porre in essere gli atti necessari per l'integrazione temporanea a n. 20 ore settimanali dell'orario di lavoro per la categoria D e a n. 33 ore settimanali per la categoria C fino alla data del 30 settembre 2022, fatta salva, ove necessaria, eventuale proroga;

Viste le comunicazioni inviate al Settore Personale, cui si rimanda, con le quali i Dirigenti dei Settore 13° e 6° chiedono la proroga dell'integrazione oraria delle dipendenti assegnate ai settori medesimi secondo le disposizioni già stabilite con determinazione dirigenziale RG n. 52/2022;

Tenuto conto che le dipendenti in parola, in virtù dell'integrazione oraria in essere, svolgono la prestazione lavorativa in via temporanea rispettivamente per n. 33 ore settimanali (Cat. C1) e per n. 20 ore settimanali (Cat. D1);

Preso atto che risulta necessario, per assicurare l'efficienza dei servizi istituzionali, in considerazione degli adempimenti ordinari e straordinari nel rispetto dei tempi e scadenze previste dalle disposizioni di legge, prorogare l'integrazione oraria del lavoro settimanale per il periodo ottobre 2022 – marzo 2023 delle predette unità di personale;

Accertato che siffatta determinazione non incide sulle facoltà assunzionali ma solo sulle capacità di spesa di personale ed è comunque rispettosa di quanto sancito dall'articolo 1, commi 557, 557- bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n°296 (*Legge finanziaria 2007*), costituente la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 al patto di stabilità, secondo cui ,al fine del “rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557); ... omississ ... in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557 - ter); gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557 - quater) (triennio 2011 - 2013);

Richiamati l'art. 53 e successivi del CCNL comparto Funzioni Locali Triennio 2016 – 2018, relativi al lavoro a tempo parziale;

Richiamati altresì i pareri della Magistratura contabile secondo la quale un mero aumento orario del rapporto di lavoro a tempo parziale, in assenza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, non integra una nuova assunzione:

- Corte dei Conti - Deliberazione. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale “in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell’art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l’amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”;
- Corte dei Conti, sezione di Controllo regione Sicilia, con deliberazione n.68 del 14/03/2017, ha escluso espressamente che «un mero aumento orario non integra una “nuova assunzione” », in quanto «la facoltà d’incremento delle prestazioni lavorative può essere legittimamente esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli e i limiti fissati dal legislatore e, comunque, con l’obbligo di includere nel computo della spesa del personale l’onere derivante dal maggior numero di ore da retribuire»

Considerato, quindi, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l’incremento dell’orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che, ai sensi della normativa, costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti:

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 267/2000;

il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;

Il Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/000

si propone all’on Giunta Comunale di deliberare,

per quanto espresso in narrativa che si intende integralmente riportato:

1. Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare indirizzo al Dirigente del Settore 1° -Controllo di Gestione- Formazione Lavoro di porre in essere gli atti necessari per la proroga dell’integrazione temporanea dell’orario di lavoro di n. 2 unità di personale a tempo indeterminato e parziale fino al 31 marzo 2023, fatta salva, ove necessaria, eventuale proroga, ovvero la trasformazione a tempo pieno del contratto di lavoro prevista dalla deliberazione di Giunta Municipale n.103 del 4/08/2022, per come segue:

- n. 1 dipendente categoria D, posizione economica D1 in servizio presso il Settore

Welfare incremento orario da n.19 ore settimanali a 20 ore settimanali;

- n. 1 dipendente categoria C, posizione economica C1 in servizio presso il Settore Programmazione Risorse Finanziarie incremento orario temporaneo da n. 21 ore settimanali a n. 33 ore settimanali;

3.Di precisare che sarà corrisposta la differenza retributiva prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali;

4.Di dare atto che l'incremento della spesa, quale differenza stipendiale rispettivamente da 19 a 20 ore settimanali e da 22 a 33 ore settimanali, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi, è a totale carico dell'Ente;

5.Di trasmettere la presente ai Settori 1° e 13° per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Copia del presente atto sarà trasmesso a cura dell'Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a: Sindaco/Gab.; Assessore alla Organizzazione, innovazione e Risorse umane; Segretariato generale; Settore 1° Personale; Settore 13° Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio, Settore 6 Welfare

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Direttore di Settore

Cosenza 29/09/2022

F.to Gianpiero Scaramuzzo

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di Regolarità Contabile. Le somme necessarie sono compatibili e compresi nelle spese di personale già previste nel bilancio 2021/2023 e nello schema 2022/2024 in corso di approvazione.

Il Direttore di Settore

Cosenza 03/10/2022

F.to Francesco Giovinazzo

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare indirizzo al Dirigente del Settore 1° -Controllo di Gestione- Formazione Lavoro di porre in essere gli atti necessari per la proroga dell'integrazione temporanea dell'orario di lavoro di n. 2 unità di personale a tempo indeterminato e parziale fino al 31 marzo 2023, fatta salva, ove necessaria, eventuale proroga, ovvero la trasformazione a tempo pieno del contratto di lavoro prevista dalla deliberazione di Giunta Municipale n.103 del 4/08/2022, per come segue:
 - n. 1 dipendente categoria D, posizione economica D1 in servizio presso il Settore Welfare incremento orario da n.19 ore settimanali a 20 ore settimanali;
 - n. 1 dipendente categoria C, posizione economica C1 in servizio presso il Settore Programmazione Risorse Finanziarie incremento orario temporaneo da n. 21 ore settimanali a n. 33 ore settimanali;
3. Di precisare che sarà corrisposta la differenza retributiva prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali;
4. Di dare atto che l'incremento della spesa, quale differenza stipendiale rispettivamente da 19 a 20 ore settimanali e da 22 a 33 ore settimanali, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi, è a totale carico dell'Ente;
5. Di trasmettere la presente ai Settori 1° e 13° per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Copia del presente atto sarà trasmesso a cura dell'Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a: Sindaco/Gab.; Assessore alla Organizzazione, innovazione e Risorse umane; Segretariato generale; Settore 1° Personale; Settore 13° Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio, Settore 6 Welfare.

La presente Delibera viene resa Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 134/4 del D.L. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to Francesco Alessandro Caruso

Il Segretario Generale

F.to Virginia Milano



CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 03/10/2022 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. II DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

F.to WALTER ROSARIO ELIGIO BLOISE

Cosenza 03/10/2022

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 03/10/2022

F:to VIRGINIA MILANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza _____
